



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 09/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 29 marzo 2013, n. 56

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento Organizzazione Produttori “Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l.” con sede legale in Gioia del Colle (Ba).

L'anno 2013 il giorno 29 marzo, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione, Lungomare Nazario Sauro 45/47 il dirigente dell'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Associazionismo, Dr Piergiorgio Laudisa, riferisce quanto segue:

VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il D.Lgs. 27 Maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'arti, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38” ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F., n. 85/TRAV, del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2008, n. 162 di approvazione dei parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni produttori agricoli della Regione Puglia;

VISTE le DDS n 329/ALI del 29 luglio 2008 e n 394/ALI del 5 agosto 2008 di approvazione delle direttive in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori agricoli;

VISTA la domanda, datata 04/02/2013, a firma del legale rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l.” con sede legale in Gioia del Colle (Bari) - Strada Statale 100, km 45,76, acquisita agli atti del Servizio Alimentazione al prot. n. 155/627 del 18/02/2013, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori, per il settore “zootecnico - produzioni bovine”;

VISTO l'atto costitutivo ed il relativo statuto, redatti in data 07/12/2012, per notaio Dott. Roberto Carino, Repertorio n. 131310, con il quale é stata costituita l'organizzazione di produttori “Le Carni Pugliesi Società Consortile a r.l.”;

VISTA la relazione in data 07/3/2013, relativa all'istruttoria espletata da funzionari del Servizio Alimentazione, che si conclude favorevolmente con la proposta di riconoscimento dell'Organizzazione di Produttori "Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l." con sede legale in Gioia del Colle (Bari);

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che l'Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutta la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in vigore, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

PROPONE

- di riconoscere, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005, n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l." - con sede legale in Gioia del Colle (Bari) - Strada Statale 100, km 45,76, per il settore "zootecnico - produzioni bovine";
- di stabilire che il riconoscimento di organizzazione di produttori non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;
- di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n. 31 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del D.Lgs. 27 Maggio 2005, n. 102.

Di fare obbligo all'Organizzazione di Produttori O.P. Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l.:

- all'osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie, nazionali e regionali in materia di organizzazioni di produttori;
- di tenere presso la propria sede amministrativa i libri sociali previsti dalla normativa vigente relativi agli Organi statutari, le norme per le attività di commercializzazione della O.P., i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita;
- di inviare alla Regione Puglia, Uffici centrali e periferici dell'Area Politiche per lo Sviluppo rurale, entro 30 giorni dall'approvazione, copia del bilancio con annesse le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate;
- di inviare la documentazione inerente le attività istituzionali richieste dalla Regione Puglia.
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia all'Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari e alla C.C.I.A.A. di Bari - Ufficio Registro delle Imprese.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non va trasmesso al Servizio Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della PO Associazionismo
Dr. Piergiorgio Laudisa

Il Dirigente dell'Ufficio

Dr. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Vista la proposta del dirigente dell'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n. 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

DETERMINA

- di riconoscere, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005, n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l." - con sede legale in Gioia del Colle (Bari) - Strada Statale 100, km 45,76, per il settore "zootecnico - produzioni bovine";

- di stabilire che il riconoscimento di organizzazione di produttori non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;

- di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n. 31 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del D.Lgs. 27 Maggio 2005, n. 102.

- Di fare obbligo all'Organizzazione di Produttori O.P. Le Carni Pugliesi - Società Consortile a r.l.:

- all'osservanza ed al rispetto delle norme statutarie, comunitarie, nazionali e regionali in materia di organizzazioni di produttori;

- di tenere presso la propria sede amministrativa i libri sociali previsti dalla normativa vigente relativi agli Organi statuari, le norme per le attività di commercializzazione della O.P., i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita;

- di inviare alla Regione Puglia, Uffici centrali e periferici dell'Area Politiche per lo Sviluppo rurale, entro 30 giorni dall'approvazione, copia del bilancio con annesse le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate;

- di inviare la documentazione inerente le attività istituzionali richieste dalla Regione Puglia.

- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia all'Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (A GEA), all'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari e alla C.C.I.A.A. di Bari - Ufficio Registro delle Imprese.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci adempimenti di competenza del Servizio Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Servizio;

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Alimentazione. Copia conforme del presente atto sarà inviata al

Servizio Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari ed all'Ufficio proponente, mentre non viene trasmessa all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria poiché non vi sono adempimenti contabili a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo del Servizio Alimentazione.

La Dirigente del Servizio Alimentazione

Dott.ssa Rosa Fiore
